

Assicurazione pneumatici

Condizioni generali di assicurazione

Il contratto collettivo di assicurazione sottoscritto da (i) Delticom AG, in qualità di contraente (il “**contraente**” e, in qualità di rivenditore autorizzato di pneumatici *online*, il “**rivenditore autorizzato**”); (ii) i-surance GmbH, in qualità di intermediario (“**i-surance**”); e (iii) Great Lakes Insurance SE, in qualità di assicuratore (l’ “**impresa**” e, congiuntamente con Delticom e i-surance, le “**parti**”) è regolata dalle presenti condizioni generali di assicurazione e dalle eventuali successive appendici debitamente sottoscritte dall’impresa.

Sezione 1: disposizioni generali

1. Beneficiario

Il proprietario dello pneumatico assicurato/degli pneumatici assicurati (indicato/i nella fattura d’acquisto), che non utilizzi lo pneumatico per scopi di natura commerciale.

2. Pneumatico assicurato

È possibile assicurare pneumatici per autovetture, furgoni o minibus con massa a pieno carico fino a 7,5 tonnellate, nonché per veicoli ATV (cd. veicoli per tutti i terreni) e motocicli. Gli pneumatici devono essere regolarmente omologati per la circolazione stradale e acquistati presso il rivenditore autorizzato.

3. Pneumatico sostitutivo

Qualsiasi pneumatico, acquistato sul sito internet del rivenditore autorizzato, dello stesso modello e marca dello pneumatico assicurato, oppure, ove tale pneumatico non risulti più disponibile sul suddetto sito, uno pneumatico avente caratteristiche tecniche equivalenti a quelle dello pneumatico assicurato.

4. Coperture assicurative offerte

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 6 (“prestazioni assicurative”) e 8 (“esclusioni”), lo pneumatico è assicurato se montato sul veicolo al momento dell’evento assicurato ed è reso inutilizzabile da uno dei seguenti eventi:

- Contatto con cordoli o con qualsiasi oggetto tagliente che renda inutilizzabile lo pneumatico (ad es. vetro, chiodi);
- Scoppio dello pneumatico;
- Atti di vandalismo.

5. Estensione territoriale

La copertura assicurativa prevista dalla polizza si intende prestata unicamente in relazione ai sinistri verificatisi in Europa (secondo il certificato internazionale di assicurazione dei veicoli a motore, “carta verde”).

6. Prestazioni assicurative

In caso di evento assicurato, la presente assicurazione copre unicamente i costi di riparazione o sostituzione dello pneumatico assicurato.

Qualora, a seguito di un sinistro verificatosi in corrispondenza di uno degli eventi indicati al precedente articolo 4 (“coperture assicurative offerte”), la riparazione dello pneumatico assicurato non risulti economicamente o tecnicamente possibile, dovrà procedersi alla sostituzione dello stesso. Lo pneumatico sostitutivo dovrà essere dello stesso modello e marca dello pneumatico assicurato e dovrà essere acquistato sul sito internet del rivenditore autorizzato presso il quale lo pneumatico assicurato è stato acquistato e presso il quale il beneficiario ha aderito al contratto collettivo di assicurazione.

Resta in ogni caso inteso che, sia in caso di riparazione che di sostituzione dello stesso, la prestazione assicurativa sarà pari al prezzo corrisposto per l’acquisto dello pneumatico e in nessun caso potrà essere superiore ad EUR 300 per singolo pneumatico. L’importo sarà accreditato sul conto indicato nella dichiarazione di sinistro, previa detrazione della franchigia a carico del cliente.

7. Numero di sinistri ammessi

Fermi i limiti di cui al precedente articolo 6 (“prestazioni assicurative”), in caso di riparazione, la copertura assicurativa rimarrà in vigore e il numero di sinistri ammessi è illimitato. In caso di sostituzione dello pneumatico assicurato, la copertura assicurativa decadrà automaticamente per mancanza dell’oggetto assicurato e non sarà trasferita allo pneumatico sostitutivo. Sarà possibile sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione al momento dell’acquisto del nuovo pneumatico sul sito online del rivenditore autorizzato.

8. Esclusioni

La copertura assicurativa non copre:

- Furto dello pneumatico assicurato o del veicolo;
- Usura dello pneumatico;
- Pneumatici di autocarro o taxi;
- Danni causati da terzi in seguito a intervento o uso improprio dello pneumatico assicurato;
- Danni sullo pneumatico assicurato con spessore del battistrada inferiore a 3 mm;
- Danni dovuti a un incidente stradale;
- Danni dovuti alla guida fuori pista o risultanti da attività sportive quali rally o gare automobilistiche;
- Costi sostenuti a seguito del sinistro in relazione allo pneumatico sullo stesso asse che non risulta assicurato o danneggiato;
- Danni cagionati a seguito di condotte poste in essere con dolo o colpa grave;
- Costi di traino e costi conseguenti riferibili direttamente allo pneumatico danneggiato;
- Danni imputabili a terzi per via di disposizioni legali o contrattuali, come per esempio nel caso della garanzia del produttore;
- Costi di sostituzione dello pneumatico, se questo non è stato acquistato sul sito online del

Rivenditore autorizzato presso il quale ha sottoscritto il contratto di assicurazione;

- Danni dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di ogni genere e alle misure adottate nei confronti di questi, danni dovuti a catastrofi naturali;
- Danni dovuti a una pressione di gonfiaggio errata degli pneumatici, non corrispondente a quella indicata dal produttore, oppure dovuti a regolazioni errate del sistema di sospensione o a uno stoccaggio non conforme dello pneumatico;

9. Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha effetto dal momento dell’acquisto dello pneumatico assicurato indicata in fattura a condizione che il premio assicurativo sia corrisposto entro i termini previsti all’articolo 14 (“pagamento del premio”) delle presenti condizioni generali di assicurazione.

10. Durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa automaticamente, senza obbligo di disdetta, al decorrere di (i) 12 mesi, in caso di contratto annuale, (ii) 24 mesi, in caso di contratti biennali.

La copertura assicurativa termina automaticamente in caso di sostituzione dello pneumatico danneggiato per mancanza dell’oggetto assicurato. La copertura assicurativa termina anche in caso di perdita o di danno totale dello pneumatico assicurato, senza sia stato fatto ricorso all’assicurazione.

11. Documento di sintesi

Il contraente è tenuto a consegnare a ciascun beneficiario, in occasione dell’acquisto dello pneumatico, un documento di sintesi delle presenti condizioni generali di assicurazione.

12. Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalle parti.

13. Diritto di recesso

Il beneficiario potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dall’acquisto dello pneumatico senza bisogno di specificarne il motivo. Tale termine decorre dal momento dell’acquisto dello pneumatico e alla concomitante sottoscrizione del contratto di assicurazione. Può esercitare il suo diritto di recesso, scrivendo a Delticom AG, Brühlstr. 11, 30161 Hannover, Germania o inviando una mail all’indirizzo mytyres@delti.com.

In caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo, il beneficiario avrà diritto alla restituzione della porzione di premio relativa al periodo in cui il contratto non ha avuto effetto, al netto delle imposte.

Il diritto di recesso non si applica qualora il contratto sia stato interamente eseguito (ad esempio, in caso di sinistro liquidato) su esplicita richiesta scritta del beneficiario prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

14. Pagamento del premio

Il premio assicurativo è corrisposto in un’unica soluzione per l’intero periodo di copertura assicurativa ed è dovuto al momento dell’acquisto dello pneumatico.

Il premio del contratto annuale ammonta ad EUR 3,90 per pneumatico e quello del contratto biennale ad EUR 7,50 per pneumatico, inclusa l’imposta di bollo.

Il premio deve essere corrisposto, unitamente al pagamento del prezzo dello pneumatico, utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento disponibili al momento dall’acquisto sul sito del rivenditore autorizzato: carta di credito, bonifico bancario, *Paypal* o bonifico bancario istantaneo.

Nel caso in cui il premio non sia immediatamente corrisposto, come sopra indicato, la copertura assicurativa entrerà in vigore solo dal momento dell’effettiva ricezione del pagamento del premio assicurativo, a meno che il mancato o ritardato pagamento sia dovuto a cause non imputabili al beneficiario.

Sezione 2: obblighi in caso di sinistro

15. Denuncia del sinistro

Le dichiarazioni di sinistro sono liquidate in via definitiva ed esclusiva da i-surance. In caso di evento assicurato, il beneficiario è tenuto a comunicare l’accaduto entro 10 giorni, anche utilizzando l’apposito formulario disponibile sul sito Internet del rivenditore autorizzato presso il quale ha sottoscritto il contratto di assicurazione, nel rispetto degli obblighi previsti al successivo articolo 17 (“obblighi in caso di sinistro”).

16. Franchigia

In caso di evento assicurato, è previsto il pagamento di una franchigia il cui importo varia in base all’età dello pneumatico assicurato ed è calcolata come percentuale del prezzo di vendita (IVA inclusa) dello pneumatico assicurato indicato sulla fattura di acquisto:

- 25% durante il primo anno a partire dalla data di acquisto;
- 50% durante il secondo anno a partire dalla data di acquisto.

La franchigia viene detratta dall’importo rimborsato per la riparazione o la sostituzione dello pneumatico.

17. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il beneficiario è tenuto a:

- Comunicare il sinistro entro 10 giorni dal verificarsi dello stesso. La dichiarazione deve essere completa e corrispondente al vero;
- In caso di evento assicurato con sostituzione dello pneumatico, acquistare il nuovo pneumatico sul sito del rivenditore autorizzato presso il quale ha sottoscritto il contratto di assicurazione e inviare a i-surance la fattura per il rimborso;
- In caso di atti di vandalismo, sporgere denuncia presso le autorità competenti;
- Fornire i documenti necessari per verificare il diritto al pagamento dell’indennizzo e l’importo delle prestazioni assicurative.

18. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In ogni caso, la mancata comunicazione da parte del contraente o del beneficiario di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

19. Cumulo di assicurazioni

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o il beneficiario, al verificarsi di un evento assicurato, deve darne avviso ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il contraente o il beneficiario può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'intera indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'impresa, essa provvederà in ogni caso alla liquidazione dell'evento assicurato nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto.

Sezione 3: Informazioni generali

20. Informazioni sull'impresa di assicurazione

Il presente contratto è offerto da Great Lakes Insurance SE, compagnia assicurativa facente parte del Gruppo Munich Re, con sede legale in Königinstraße 107, 80802, Monaco di Baviera, Germania, registrata presso il Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera con il numero HRB 230378.

Great Lakes Insurance SE è soggetta alla vigilanza dell'organo di vigilanza federale (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin*) ed è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (n. di iscrizione all'albo IVASS II.01444).

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'impresa al seguente indirizzo e-mail reclami@glise.com o via posta al seguente indirizzo: Via Caldera, 21 – 20153 Milano (MI) o, per quanto di propria competenza, ad i-surance inviando un'e-mail a delticom@i-surance.eu oppure chiamando il numero 0800 790 185 o scrivendo a i-surance GmbH, Brunnenstr. 181, 10119 Berlino, Germania.

Ove il riscontro al reclamo non risultasse soddisfacente, o in caso di assenza di riscontro nei termini previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, il reclamo potrà essere presentato all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- Copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione (o all'intermediario) e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it alla sezione "per il consumatore" – sottosezione "reclami".

Qualora l'esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il contraente ha l'obbligo di ricorrere alla mediazione (D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) che può essere avviata presentando istanza ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

22. Trattamento dei dati personali

I dati personali del beneficiario e le informazioni relative al sinistro, incluse quelle concernenti terzi diversi dal contraente o beneficiario, saranno raccolti dal rivenditore autorizzato, con il solo scopo e nella misura strettamente necessaria ad erogare la prestazione al beneficiario e gestire l'esecuzione del presente contratto. Il rivenditore autorizzato fornirà tali dati personali ad i-surance per la gestione dei sinistri e le valutazioni statistiche, mentre i-surance memorizzerà i dati personali e potrà trasmettere tali dati ai fornitori di servizi coinvolti nella gestione dei sinistri, all'impresa e alle società del suo gruppo in Italia e all'estero.

La fornitura dei dati personali da parte del Beneficiario è obbligatoria in quanto essi sono necessari per l'esecuzione del contratto.

Se tali informazioni non sono fornite dal beneficiario, l'impresa o i-surance non potranno gestire l'esecuzione del contratto. Il rivenditore autorizzato si obbliga, per conto di i-surance, a fornire al beneficiario l'informativa che segue, prima di procedere alla raccolta dei suoi dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016 ("GDPR").

La informiamo che i-surance GmbH, con sede in Brunnenstr. 181, 10119 Berlino, Germania, tratterà i dati da Lei forniti solo per erogare la prestazione da Lei richiesta, in qualità di titolare del trattamento (il "titolare").

Tali dati saranno trattati con modalità elettroniche e cartacee, a seconda di quanto necessario per garantirle la prestazione e la collegata copertura assicurativa.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopraindicate, ovvero da soggetti esterni appositamente designati quali responsabili del trattamento. I dati non sono soggetti a diffusione.

Per consentirLe di fruire della garanzia assicurativa prevista a copertura dell'acquisto degli pneumatici, potrebbe essere necessario per il titolare comunicare tali dati a (i) intermediari assicurativi e (ii) imprese di assicurazione, nonché loro società controllate o controllanti, con le quali sia stato stipulato il contratto di assicurazione di cui Lei è beneficiario.

Proprio perché necessario ad eseguire un contratto di cui Lei è beneficiario, il titolare tratterà i Suoi dati personali, inclusa la comunicazione ai terzi sopra identificati, senza chiederLe un consenso.

Laddove Lei si rifiutasse di fornire i Suoi dati personali, il titolare e/o i terzi sopra identificati, non potrebbero erogare il servizio di copertura assicurativa di cui Lei è beneficiario.

I Suoi dati personali verranno conservati dal titolare per il tempo strettamente necessario a fornirLe i servizi richiesti, salvo ogni ulteriore periodo di conservazione che si rendesse necessario in adempimento di obblighi di legge (ad es. per il contrasto alle frodi assicurative).

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento qualora effettuato in violazione di legge. Lei ha inoltre il diritto di promuovere un reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali, nei casi e nei modi di legge. Qualora, per usufruire di analoga prestazione assicurativa, Lei o un altro contraente in Sua vece, stipulasse un contratto di assicurazione con altri intermediari o imprese di assicurazione, avrebbe il diritto ad ottenere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ("portabilità"). Lei potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al titolare all'indirizzo [mail data-security@i-surance.eu](mailto:data-security@i-surance.eu).

Ogni informazione in merito ai soggetti, cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili del trattamento preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al titolare. Il sito riporta l'elenco aggiornato delle informative, dei titolari, dei responsabili, delle società del gruppo in Italia e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy del titolare.

23. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto che coinvolga le parti, è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto che coinvolga il beneficiario o i suoi aventi diritto, a seconda del caso, è competente in via esclusiva il foro in cui questi ha la propria residenza o domicilio.

Resta in ogni caso salvo l'obbligo del preventivo ricorso a meccanismi conciliativi, ove di volta in volta previsto.

24. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato valgono le norme di legge.

Data dell'ultimo aggiornamento: 21.06.2018